



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.2595/2016 del 16/03/2016

Prot. n.59081/2016 del 16/03/2016
Fasc.9.3 / 2014 / 242

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale allo scarico in corso d'acqua superficiale delle acque meteoriche di piazzale, per emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 D.lgs 152/06, e per gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06, alla Impresa Ambeco srl, P.IVA; 06124070969, con sede legale e impianto in Via Cascina Belcasule 13 - 20141 Milano.

IL DIRETTORE DEL SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.*

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", in particolare l'art. 1 c. 16.

Visti il Decreto del Sindaco metropolitano n. 319 del 10/12/2015 atti n. 308845/1.19/2015/7 "*Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano*".

Richiamato il Decreto Dirigenziale del Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - Raccolta Generale n.11026/2015 del 04/12/2015 – avente ad oggetto “Primo provvedimento straordinario, contingibile ed urgente di avviamento di procedura accelerata per l' esame di pratiche giacenti o parzialmente trattate: Servizio gestione e Procedimenti AUA, Servizio Risorse Idriche, Servizio Acque reflue, Servizio Inquinamento Atmosferico, Servizio Giuridico Amministrativo Energia, Servizio Bonifiche siti contaminati e Servizio Sviluppo interventi tecnici strategici siti contaminati. Costituzione di task-force per il trattamento e la chiusura d'urgenza delle pratiche”.

Preso atto che la Impresa Ambeco srl, P.IVA; 06124070969, con sede legale e impianto in Via Cascina Belcasule 13 - 20141 Milano ha presentato al Suap di Milano istanza di Autorizzazione Unica Ambientale allo scarico in corso d'acqua superficiale delle acque meteoriche di piazzale, per emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 D.lgs 152/06, e per gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06, trasmessa telematicamente in data 11/03/2014 (prot. 55375) alla Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano in qualità di autorità competente, che l'ha esaminata unitamente alla documentazione allegata a corredo dell'istanza e ha verificato l'avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti.

Richiamata l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- con nota datata 14/07/2015 Prot CMMI n. 179568 il Settore Risorse Idriche ha rilasciato parere favorevole con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico 179568 del 14/07/2015, facente parte integrante del presente provvedimento.

- con nota datata 04/09/2015 Prot. CMMi n. 182960 il Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia ha rilasciato parere favorevole con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico che costituisce parte integrante dell'atto rilasciato in data 12/05/2011 R.G. 4503,2015 e ora facente parte integrante del presente provvedimento.

- con nota datata 25/02/2016 prot. CMMI n. 43113 il Settore Rifiuti e bonifiche ha fornito le risultanze dell'istruttoria effettuata per il rilascio del titolo abilitativo per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del Dlgs 152/06, con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico del 25/02/2016 Prot CMMI n. 43086, facente parte integrante del presente provvedimento.

Determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale

Lombardia n. 19461/2004, in € 41.153,44.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Ambeco S.r.l. deve prestare a favore della Città metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

Operazione	Importo garanzia finanziaria
Messa in riserva [R13] di 1.130 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 19.958,06.= (*)
Recupero [R4] di 2.360 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 21.195,38.=

Totale	€ 41.153,44.=
---------------	---------------

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

Fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria;

Ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

Visti e richiamati:

- gli artt. 43 e 44 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano, ora Città metropolitana;
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, ed in particolare il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 22/2014 in data 13/11/2014, atti n. 221130/1.10/2014/16;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano R.G. 41/2015 del 5 novembre 2015, atti n. 275757/5.3/2015/7, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica.
- il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 290/2015 del 12/11/2015, atti n. 283562/2.4/2015/1, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015.

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa.

Richiamato il PEG 2015 - Obiettivo n.14531 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.

Ritenuto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per i titoli di diretta competenza e di proporre al SUAP di Milano l'inserimento del presente Atto nel provvedimento di rilascio che dovrà tener conto anche del titolo relativo all'impatto acustico.

AUTORIZZA

ai fini dell'inserimento nel motivato Provvedimento di conclusione del procedimento che verrà adottato dal SUAP del Comune di Milano il rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, allo scarico in corso d'acqua superficiale delle acque meteoriche di piazzale, per emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 D.lgs 152/06, e per gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06, all'Impresa Impresa Ambeco srl, P.IVA; 06124070969, con sede legale e impianto in Via Cascina Belcasule 13 - 20141 Milano, alle condizioni e prescrizioni di cui ai seguenti allegati tecnici per il Settore Risorse Idriche Prot. n. 179568 del 14/07/2015, per il Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico che costituisce parte integrante dell'atto rilasciato in data 12/05/2011 R.G. 4503/2015, per il Settore Rifiuti e bonifiche Prot CMMI n. 43086 del 25/02/2016, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che

La garanzia finanziaria che l'Impresa Ambeco S.r.l. dovrà versare a favore della Città Metropolitana di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del. D.Lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in € 41.153,44.=, calcolata con il seguente criterio:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva [R13] di 1.130 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 19.958,06.= (*)
Recupero [R4] di 2.360 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 21.195,38.=
Totale	€ 41.153,44.=

*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

La mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;

L'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:

- alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di

Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;

- al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del D.Lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;

Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

La presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. competente del presente titolo, che ne darà comunicazione anche alla Città metropolitana di Milano, dando atto l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013.

Il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali ambientali a far data dal rilascio da parte del SUAP.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate da Città Metropolitana e da ARPA dip. Milano e Monza Brianza.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti AUA".

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è l'Arch. Giovanni Roberto Parma – Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia.

Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 33/2013.

Si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di

appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio basso e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città Metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

**Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
Arch. Giovanni Roberto Parma**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Si da atto che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, sarà richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione e dei relativi allegati.

L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Responsabile dell'istruttoria: dr.ssa Roberta Squellati.

Data 25/02/2016
Prot. n. 43086
Atti: 9.3\2014\242

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: Rifiuti (ex art. 216 del D.Lgs. 152/06)

Settore Rifiuti, Bonifiche e A.I.A. - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti

**Oggetto: Ambeco S.r.l. con sede legale ed insediamento in Milano – Via Cascina Belcasule n. 13.
Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013.**

1. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

- 1.1** L'Impresa è iscritta, fino alla data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, al n. MI01514 del Registro recuperatori, tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, volumi e quantità:

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140 100299, 120199	R13, R4	314	1.220	2.837
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 100899, 120199	R13, R4	571	1.140	4.150
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	100	560	2.605
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 100899, 120199	R13	145	290	1.050

(*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi

massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

- 1.2** l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

1.2.1 Tipologia 3.1:

Attività di recupero [3.1.3 – lett. c): messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <0,1% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Caratteristiche dei prodotti ottenuti [3.1.4 – lett. c): dal ciclo di recupero si ottengono materie prime seconde/End of Waste per l'industria metallurgica conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 333/2011 [rottami metallici ferrosi];

- 1.2.2 Tipologia 3.2:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;

1.2.3 Tipologia 3.2:

Attività di recupero [3.2.3 – lett c): messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Caratteristiche dei prodotti ottenuti [3.2.4 – lett. c): dal ciclo di recupero si ottengono materie prime seconde/End of Waste per l'industria metallurgica conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI e nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti (UE) n. 333/2011 [rottami metallici ferrosi];

1.2.4 Tipologia 5.8: messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;

2. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 2.1** le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R4] dei rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella planimetria "Tavola n. 01 – Planimetria generale con rappresentate le aree di gestione rifiuti e la rete di scarico delle acque - Luglio 2013" parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;
- 2.2** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione; deve essere garantita tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 2.3** sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi deve essere garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali;
- 2.4** il ritiro dei rifiuti metallici potrà avvenire a condizione che presso l'impianto:
- 2.4.1** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
 - 2.4.2** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
 - 2.4.3** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.llgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di Milano" del 12.12.2008, predisposto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni:
 - dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
 - dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
 - dovrà essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
 - in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.S.L. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009,

dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;

- secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure dovrebbero essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;
- copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;

- 2.5** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai d.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 2.6** il recupero [R4] dei rottami (rifiuti) rientranti nei regolamenti (UE) n. 333/2011 per l'ottenimento di materiali (EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuto, è subordinato alle seguenti condizioni:
- 2.6.1** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e dall'alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto regolamento comunitario, che deve essere stato redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;
- 2.7** sino ad ottenimento e trasmissione alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Milano ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano territorialmente competente dei sistemi di gestione validati da organismi di certificazione come previsto dal regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, o in caso di perdita di detti requisiti, le tipologie di metalli ferrosi e non ferrosi, di alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, manterranno la qualifica di rifiuti; pertanto presso l'impianto potrà essere svolta su tali rifiuti esclusivamente la messa in riserva [R13], a condizione che la presente autorizzazione consenta anche lo svolgimento della sola attività di stoccaggio provvisorio conto terzi e non di detta operazione al servizio di quella di recupero [R4];
- 2.8** per tutte le altre tipologie di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi non rientranti nei regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 per l'ottenimento di materie prime secondarie (m.p.s.), il recupero [R4] è comunque subordinato alla completa osservanza di quanto previsto nelle specifiche tipologie 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;
- 2.9** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai regolamenti (UE) n. 333/2011, che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi dovrà essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo

il modello previsto rispettivamente dall'allegato III o dall'allegato II ai sopraccitati regolamenti comunitari; per le m.p.s. la tracciabilità dovrà invece essere garantita con le documentazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasporto di merci;

2.10 l'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:

- 2.10.1** originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;
- 2.10.2** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti (UE) 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;
- 2.10.3** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai d.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 52/07, anche in osservanza della regolamentazione regionale in materia, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;

3. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

- 3.1** entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Città Metropolitana di Milano, i diritti di iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà, senza alcun ulteriore avviso o provvedimento, immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro recuperatori, facendosi presente che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata;
- 3.2** la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998, con particolare riferimento all'Allegato 5, e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento. E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di gestire l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati all'istanza, autorizzati con il presente provvedimento autorizzativo e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ivi compresi, qualora individuati, i parametri definiti al punto x.x.2 (*Caratteristiche del rifiuto*), ai sensi dell'art. 8 del d.m. 5.02.1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 3.4** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
- 3.5** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;

- 3.6** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e in uscita e dei materiali nelle forme usualmente commercializzate ottenuti dall'attività svolta presso il sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori con riferimento ai punti x.x.1 (*Provenienza*) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;
- 3.7** i rifiuti provenienti da terzi posti in messa in riserva [R13] dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero [R4] presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto mentre quelli posti in deposito temporaneo derivanti dalle operazioni svolte presso l'impianto dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. 152/06;
- 3.8** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 3.9** presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 3.10** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; i materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 3.11** per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia [R3] effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";
- 3.12** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (D.Lgs. 152/06);
- 3.13** i rifiuti in uscita dal centro, decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso il sito, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 3.14** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3.15** qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto

legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;

- 3.16** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti;
- 3.17** in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
- 3.18** in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
- 3.19** ai sensi dell'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competente, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- 3.20** D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- 3.21** D.m. 5 febbraio 98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- 3.22** D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- 3.23** L.r. 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- 3.24** D.d.g. 36/1998 "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
- 3.25** Decisione 2014/955/UE "Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE";

- 3.26** D.d.g. 3590/1998 “Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio-prosecuzione di attività di recupero ai sensi dell'art. 33 comma 1 e art. 57 commi 5 e 6 del D.Lgs. 22/97 modificato ed integrato dal D.Lgs 389/97”;
- 3.27** D.d.u.o. 10384/2003 “Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio di attività di recupero di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 33 comma 1 e art. 57 commi 5 e 6 del D.Lgs. 22/97 modificato ed integrato dal D.Lgs 389/97”;
- 3.28** D.g.r. 1990/2014 relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
- 3.29** D.g.r. 19461/2004 “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- 3.30** D.g.r. 8882/2002 “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla D.g.p. 135/2014 “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
- 3.31** D.p.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- 3.32** Regolamento (CE) 1907/2006 “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
- 3.33** D.m. 120/2014 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
- 3.34** D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità

- 3.35** D.m. 148/1998 “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D.Lgs. 22/1997”;
- 3.36** D.m. 145/1998 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del D.Lgs. 22/1997”;
- 3.37** Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998 “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di

accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;

- 3.38** Decreto 18/02/2011, n. 52. “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”;

Impatto acustico

- 3.39** Legge 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

- 3.40** D.p.c.m. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Rottami metallici

- 3.41** D.Lgs. 230/1995 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;

- 3.42** D.Lgs. 52/2007 “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;

- 3.43** Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;

- 3.44** D.g.r. 10222/2009 “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

- 3.45** Regolamento (UE) 333/2011 “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

- 3.46** Regolamento (UE) 715/2013 “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'istruttoria: Valeria Amodio



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Qualita' Dell'aria, Rumore Ed Energia

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.4168/2016 del 11/05/2016

Prot. n.101993/2016 del 11/05/2016
Fasc.9.3 / 2014 / 242

Oggetto: Parziale rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2595/2016 del 16/03/2016 a favore dell'impresa AMBECO S.r.l. - P.IVA 06124070969, con sede legale e insediamento produttivo in Via Cascina Belcasule 13 Milano.

IL DIRETTORE DEL SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.*

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

Vista la Legge 07 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16.

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 319 del 10/12/2015 atti n. 308845/1.19/2015/7 "Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano".

Visto il Provvedimento Dirigenziale R.G. n. 2595/2015 del 16/03/2016 di Autorizzazione Unica Ambientale allo scarico in corso d'acqua superficiale delle acque meteoriche di piazzale, per emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 D.lgs 152/06 e per gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06 a favore dell'impresa AMBECO S.r.l. - P.I.

06124070969, con sede legale e impianto in Via Cascina Belcasule 13 - Milano.

Preso atto che il Settore Rifiuti, bonifiche e AIA, successivamente al rilascio dell'Autorizzazione sopra richiamata, con nota del 06/05/2016 prot. 97976 ravvisava la necessità di procedere alla parziale rettifica, per mero errore materiale, degli importi fidejussori riportati nell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. 2595/2016 del 16.03.2016, in quanto l'impresa non prevede di avviare a recupero entro 6 mesi i rifiuti accettati dall'impianto.

Ritenuto opportuno procedere alla rettifica parziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. 2595/2016 del 16.03.2016 già rilasciata a favore dell'impresa AMBECO S.r.l. - P.I. 06124070969, con sede legale e impianto in Via Cascina Belcasule 13 - Milano, sostituendo le parti relative agli importi fidejussori come di seguito specificato.

Determinato, pertanto, a seguito delle nuove indicazioni del Settore Rifiuti, bonifiche e AIA e secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 220.776,06= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa AMBECO S.r.l. deve prestare a favore della Città metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva [R13] di 1.130 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 199.580,68= (*)
Recupero [R4] di 2.360 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 21.195,38.=
Totale	€ 220.776,06=

Fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria.

Ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria

Confermate, altresì, per le restanti parti, i contenuti del Provvedimento Dirigenziale R.G. n. 2595 del 16/03/2016.

Visti e richiamati:

- gli artt. 43 e 44 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano, ora Città metropolitana;
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, ed in particolare il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 22/2014 in data 13/11/2014, atti n. 221130/1.10/2014/16;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;

- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitan R.G. 41/2015 del 5 novembre 2015, atti n. 275757/5.3/2015/7, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
- il decreto del Sindaco Metropolitan R.G. 290/2015 del 12/11/2015, atti n. 283562/2.4/2015/1, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015.

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa.

Richiamato il PEG 2015 - Obiettivo n.14531 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.

DECRETA

la parziale rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2595 del 16/03/2016 di Autorizzazione Unica Ambientale allo scarico in corso d'acqua superficiale delle acque meteoriche di piazzale, per emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 D.lgs 152/06 e per gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06 già rilasciata a favore dell'impresa AMBECO S.r.l. - P.I. 06124070969, con sede legale e impianto in Via Cascina Belcasule 13 - Milano, sostituendo le parti relative agli importi fidejussori come di seguito specificato:

- 1) la garanzia finanziaria che l'Impresa AMBECO S.r.l. dovrà versare a favore della Città Metropolitana di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in € 220.776,06=, calcolata con il seguente criterio:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva [R13] di 1.130 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 199.580,68= (*)
Recupero [R4] di 2.360 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 21.195,38.=
Totale	€ 220.776,06=

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

- 2) la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la diffinitività della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;

Si confermano, altresì, per le restanti parti, i contenuti del Provvedimento Dirigenziale n. 2595 del 16/03/2016 e di far salvi i provvedimenti di competenza di altri enti ed organismi.

Il presente atto verrà trasmesso al SUAP di Milano per la successiva comunicazione all'impresa AMBECO S.r.l..

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è l'Arch. Giovanni Roberto Parma – Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia.

Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 33/2013.

Si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio basso e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città Metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
Arch. Giovanni Roberto Parma

Responsabile dell'istruttoria: il Responsabile del procedimento - Dott. Giuseppe Bono.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs

82/2005 e rispettive norme collegate.



Area
tutela e valorizzazione
ambientale

Settore qualità dell'aria,
rumore ed energia

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it

Fascicolo fasc. 9.3/2014/242
Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte
Pagina 1

Spett.le
Ambeco S.r.l.
ambecosrl@secmail.it

Spett.le
Comune di Milano
Settore Attuazione Politiche Ambientali
Ufficio Emergenze Ambientali
ambiente@pec.comune.milano.it

Spett.le
A.R.P.A. - Dipartimento di Milano
U.O. Attività Produttive e Controlli
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Amissima Assicurazioni S.p.A.
amissima@pec.amissima.it

Oggetto: D.Lgs. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale, R.G. n. 2595/2016 del 16/03/2016 rilasciata dal SUAP di Milano in data 3/5/2016 [iride]169041[/iride] [prot]2016/155967[/prot] all'Impresa Ambeco S.r.l. con sede legale ed insediamento in Milano - Via Cascina Belcasule n. 13, successivamente modificata dall'Autorizzazione R.G. n. 4168/2016 dell'11/05/2016. Accettazione fidejussione n. 069/02/561279297 del 23/06/2016 emessa da Amissima Assicurazioni S.p.A. prestata a fronte dell'Autorizzazione Unica Ambientale RG. 2595/2016 del 16/03/2016.

Richiamata:

- **l'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. 2595/2016 del 16/03/2016** avente ad oggetto *“Autorizzazione Unica Ambientale allo scarico in corso d'acqua superficiale delle acque meteoriche di piazzale, per emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 D.lgs 152/06, e per gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06, alla Impresa Ambeco srl, P.IVA; 06124070969, con sede legale e impianto in Via Cascina Belcasule 13 - 20141 Milano”*, rilasciata dal SUAP di Milano in data 3/5/2016 [iride]169041[/iride] [prot]2016/155967[/prot];
- **l'Autorizzazione R.G. 4168/2016 del 11/05/2016** avente ad oggetto *“Parziale rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2595/2016 del 16/03/2016 a favore dell'impresa AMBEKO S.r.l. - P.IVA 06124070969, con sede legale e insediamento produttivo in Via Cascina Belcasule 13 Milano”*, rilasciata dal SUAP di Milano in data 21/6/2016 [iride]170562[/iride] [prot]2016/321908[/prot];
- **l'Autorizzazione RG.6071/2019 del 11/09/2019** avente ad oggetto *“ Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2595/2016 del 16/03/2016 a favore dell'impresa AMBEKO S.r.l. - P.IVA 06124070969, con sede legale e insediamento produttivo in Via Cascina Belcasule 13 Milano”*.

Vista l'appendice di polizza n. 250 del 5/09/2019 alla garanzia finanziaria prot. n. 069/02/561279297 del 23/06/2016 emessa da Amissima Assicurazioni S.p.A. acquisita agli atti della Città Metropolitana in data 24/09/2019 (prot. n.218784) che prende atto della modifica dell'importo garantito pari a €222.542,18.=.

Preso atto quindi che la sopracitata polizza fidejussoria, comprensiva dell'appendice, è conforme alle disposizioni indicate dalla D.G.R. 19.11.2004 n. 7/19461, la stessa viene accettata dalla scrivente Città Metropolitana.

Si da atto che la presente nota viene trasmessa all'Impresa Ambeco S.r.l. ed agli altri soggetti in indirizzo per essere conservata, in allegato alla Autorizzazione Unica Ambientale R.G. 2595/2016 del 16/03/2016, come modificata con R.G. 4168/2016 dell' 11/05/2016 ed RG n. 6071/2019 del 11/09/2019, a comprova dell'efficacia, a tutti gli effetti, del provvedimento stesso e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE PROCEDIMENTI A.U.A
Dott. Giuseppe Bono

Normativa di riferimento:

D.P.R. 59/2013, D.Lgs. 152/06, L. 241/90

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città Metropolitana di Milano

Settore qualità dell'aria, rumore ed energia

Viale Piceno , 60 - 20129 Milano. tel: 02 7740.1 pec: protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it

Responsabile del procedimento:

Dott. Giuseppe Bono, tel: 02 7740.3970 , email: g.bono@cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):

Dott.ssa Vega Mazzoleni, tel: 02 7740.6746, email: v.mazzoleni@cittametropolitana.mi.it

Area ambiente
e tutela del territorio

Settore qualità dell'aria,
rumore ed energia

Centralino 02 7740 1
www.cittametropolitana.mi.it



Fascicolo 9.3\2014\242

Spett.le Ditta

pec@consuleco.com

Pagina 1

e p.c.

Settore rifiuti e bonifiche

Oggetto: Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2595/2016 del 16/03/2016 a favore dell'impresa AMBECO S.r.l. - P.IVA 06124070969, con sede legale e insediamento produttivo in Via Cascina Belcasule 13 Milano - Trasmissione Modifica non sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale.

Con la presente si trasmette il provvedimento in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Gestione procedimenti A.U.A.
Dott. Giuseppe Bono

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Allegati:

1. Modifica non sostanziale R.G. n. 6071 del 11/09/2019

Città Metropolitana di Milano

Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia

V.le Piceno, n. 60 - 20129 Milano - tel: 027740. 5679 pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: Dott. Giuseppe Bono tel: 027740.3970 e-mail: g.bono@cittametropolitana.mi.it - Responsabile del Servizio Gestione Procedimenti AUA



Città metropolitana di Milano

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 6071 del 11/09/2019

Fasc. n 9.3/2014/242

Oggetto: Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2595/2016 del 16/03/2016 a favore dell'impresa AMBECO S.r.l. - P.IVA 06124070969, con sede legale e insediamento produttivo in Via Cascina Belcasule 13 Milano

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35".

Premesso che:

- con Provvedimento R.G. n. 2595/2016 del 16/03/2016 questa Città metropolitana, ai sensi del D.P.R. 59/2013, ha autorizzato l'Impresa AMBECO S.r.l. - P.IVA 06124070969, con sede legale e insediamento produttivo in Via Cascina Belcasule 13 Milano, per lo scarico in corso d'acqua superficiale delle acque meteoriche di piazzale, per emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 D.lgs 152/06 e per gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06;
- con Provvedimento R.G. n. 4168/2016 del 11/05/2016 si è provveduto ad una parziale rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2595/2016 del 16/03/2016.

Preso atto che l'Impresa AMBECO S.r.l. ha presentato in data 24/07/2019 prot. n. 175498 (e definitivamente integrata con documentazione del 05/08/2019 prot. CMMI n. 183890) istanza di Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n.2595/2016 del 16/03/2016 relativamente all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e consistente nella riorganizzazione del layout impiantistico, comprensivo di spostamento e ridefinizione aree funzionali di impianto destinate a messa in riserva, stoccaggio MPS e deposito rifiuti prodotti dalle attività di recupero; aggiunta dell'operazione R4 sul codice 170401 appartenente alla tipologia 3.2 del d.m. 5/02/98; aumento dello stoccaggio istantaneo della tipologia 5.8, che passa da 22 t - 100 mc a 24,2 t - 110 mc.

Richiamata l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che il Servizio Coordinamento tecnico rifiuti - Settore Rifiuti e Bonifiche con nota datata 14/08/2019 prot. CMMI n. 190608 ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale per operazioni recupero rifiuti.

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € 222.542,18== l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto.

Fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria.

Vista la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

Vista altresì la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dicomuni", in particolare l'art. 1 c. 16.

Visti i decreti del Sindaco metropolitano:

- R.G. 161/2018 del 5 luglio 2018 avente ad oggetto "Modifica alla deliberazione del Consiglio metropolitano di Milano n. 6/2017 del 18/01/2017, prot: 207312 del 11/09/2019";
- R.G. 207/2018 del 7 settembre 2018 avente ad oggetto "Prima modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5 luglio 2018";
- R.G. 224/2018 del 2 ottobre 2018 avente ad oggetto: "Seconda modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5 luglio 2018";
- R.G. 174/2018 del 18 luglio 2018 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali" con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia Arch. Giovanni Roberto Parma.

Visti e richiamati:

- gli artt. 38 e 39 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano di cui alla Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 6/2017 del 18/01/2017;
- i contenuti del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano e relative modifiche e integrazioni di cui alla Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 5/2017 del 18/01/2017;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale.
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Richiamata la delibera del Consiglio metropolitano R.G. 19/2019 del 01/04/2019 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'art. 170 del D.lgs 267/2000".

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa.

Dato atto che con decreto del Sindaco metropolitano R.G. 70/2019 del 16/04/2019 è stato approvato il Peg 2019-2021, che prevede l'obiettivo n.16624 riferito al Programma PG0902, alla Missione 9 e al CDR ST085.

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.

AUTORIZZA

la Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2595/2016 del 16/03/2016 (rettificata con 4168/2016 del 11/05/2016) a favore dell'impresa AMBECO S.r.l. - P.IVA 06124070969, con sede legale e insediamento produttivo in Via Cascina Belcasule 13 Milano consistente nella:

- riorganizzazione del layout impiantistico, comprensivo di spostamento e ridefinizione aree funzionali di impianto destinate a messa in riserva, stoccaggio MPS e deposito rifiuti prodotti dalle attività di recupero;
- aggiunta dell'operazione R4 sul codice 170401 appartenente alla tipologia 3.2 del d.m. 5/02/98;
- aumento dello stoccaggio istantaneo della tipologia 5.8, che passa da 22 t - 100 mc a 24,2 t - 110 mc;
- nuova planimetria "Tavola01 - Planimetria generale con rappresentate le aree di gestione rifiuti e rete di scarico acque - luglio 2019".

Si confermano le condizioni e prescrizioni non oggetto di modifica di cui al precedente titolo autorizzativo R.G. n. 2595/2016 del 16/03/2016, nonché le condizioni e prescrizioni sopraindicate e quelle sotto riportate:

- 1) il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere allo scrivente Ente, conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, appendice di polizza, per un importo determinato in € 222.542,18=;
- 2) l'efficacia dell'autorizzazione alla variante all'esercizio delle attività di recupero rifiuti è comunque sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate;

Si conferma la durata di quindici anni dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. competente dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2595/2016 del 16/03/2016, ricordando che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti AUA".

Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia Arch. Giovanni Roberto Parma - che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati

saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di attività informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento.

Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano.

Attestata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del vigente Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la Città Metropolitana di Milano vigente (PTPCT2019-2021) a rischio alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni ed è stato rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la Città Metropolitana di Milano vigente.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio On Line nei termini di legge a cura dell'ufficio proponente.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

**Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
Arch. Giovanni Roberto Parma**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Si dà atto che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, sarà richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione.

Responsabile dell'Istruttoria amministrativa: Giuseppe Bono



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Autorizzazione Dirigenziale

Fasc. n 9.3/2014/242

Oggetto: Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2595/2016 del 16/03/2016 e smi a favore dell'impresa CO.R.MET. S.R.L. - P.IVA 08500390151 - con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 55/E e insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Cascina Belcasule n. 13. Pratica n° 08500390151-16112023-1452.

IL DIRETTORE DEL SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA

PREMESSO che:

- con Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2595/2016 del 16/03/2016 questa Città metropolitana di Milano, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, ha autorizzato l'impresa AMBECO S.r.l. - P.IVA 06124070969, con sede legale e insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Cascina Belcasule n. 13 - per scarico in corso d'acqua superficiale delle acque meteoriche di piazzale, per emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 D.lgs 152/06 e per gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06;
- con Provvedimento R.G. n. 4168/2016 del 11/05/2016 si è provveduto ad una parziale rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2595/2016 del 16/03/2016;
- con Provvedimento Dirigenziale R.G. n. 6071/2019 del 11/09/2019 è stata approvata la Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2595/2016 del 16/03/2016 a favore dell'impresa AMBECO S.r.l. - P.IVA 06124070969, con sede legale e insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Cascina Belcasule n. 13;

EVIDENZIATO che in data 23/11/2023 prot. CMMi n. 183290 ha avuto avvio il procedimento di Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2595/2016 del 16/03/2016 con l'istanza presentata dall'impresa CO.R.MET. S.R.L. - P.IVA 08500390151 - con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 55/E e insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Cascina Belcasule n. 13 - al SUAP di Milano (MI);

VISTA la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana di Milano la competenza autorizzativa in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

DATO ATTO che l'appendice n. 251 del 18/12/2023 alla polizza fidejussoria n. 561279297 del 23/06/2016, rilasciata da Amissima Assicurazioni S.p.A. ora HDI Assicurazioni S.p.A., presentata dall'impresa Co.r.met S.r.l. in data 28/12/2023 (prot. n. 203417), è conforme alle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;

RILEVATO che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta autorizzabile;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- l'istruttoria amministrativa e tecnica ha avuto esito positivo in quanto l'attività dell'impresa subentrante, oggetto dell'Autorizzazione Unica Ambientale già rilasciata risulta coerente con la disciplina normativa in materia ambientale;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ed il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente.

AUTORIZZA

la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2595/2016 del 16/03/2016 e smi a favore dell'Impresa CO.R.MET. S.R.L. - P.IVA 08500390151 - con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 55/E e insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Cascina Belcasule n. 13, ferme restando le condizioni e prescrizioni di cui al suddetto titolo autorizzativo che con il presente Provvedimento viene volturato e che si intendono integralmente richiamate, nonché si individua il legale rappresentante pro-tempore dell'impresa quale gestore dell'impianto.

Si notifica il presente provvedimento al Suap territorialmente competente. Inoltre:

- l'appendice n. 251 del 18/12/2023 alla polizza fidejussoria n. 561279297 del 23/06/2016, rilasciata da Amissima Assicurazioni S.p.A. ora HDI Assicurazioni S.p.A., presentata dall'impresa Co.r.met S.r.l., è conforme alle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004 e viene accettata da questa Città metropolitana;
- il presente provvedimento produrrà i suoi effetti dalla data di notifica, a mezzo PEC da parte dell'Ente competente, al richiedente;
- le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;
- la presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP competente del dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2595/2016 del 16/03/2016 all'impresa originariamente titolare, ricordando che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

Da atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto è classificato a rischio alto dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5 "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO; rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali; rispetta il termine di conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE QUALITÀ DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA
Arch. Marco Felisa**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale
Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è: Aurelio Collini
Responsabile dell'istruttoria amministrativa: Aurelio Collini
Responsabile dell'istruttoria tecnica: Uffici di competenza